



**Brambilla Fuzier e Associati
Avvocati**

Avv. Paola Brambilla
Avv. Gaia Fuzier
Avv. Benedetta Baracchi
Avv. Francesca Zamboni
Avv. Alessia Bonasio
Avv. Claudia Pengue
Dott.ssa Mara Nin

Pzza Bertarelli,1
20122 Milano
tel +39.02.89050500
tel +39.02.86990972
fax +39.02.86996120

Via Verdi, 3
24121 Bergamo
tel +39.035.235899
fax +39.035.4130882

segreteria@bfea.it
segreteria.bg@bfea.it
PIVA 02858680164
www.studiobfea.it

OSSERVAZIONI

IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA – FORSU CON PRODUZIONE DI BIOMETANO proponente società AGRINATURA s.r.l.

SILVIA – VIA85-BS

sulle integrazioni del 12 giugno/17 luglio 2020 prot. 84391/2020

Le presente osservazioni, redatte dal Comitato unitamente al proprio legale, integrano quanto già trasmesso ai vs uffici in data 20/11/2018 con nota prot. 153806/2018. ed in data 31/12/2019 con nota prot. 54/2020 Si chiede all'autorità competente ed agli organi di supporto tecnico di valutare ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006 tutte le osservazioni del Comitato presentate nel corso del procedimento di VIA, come prevede la normativa, tenendo in debito conto dei contenuti delle stesse.

Ad avviso degli osservanti, il SIA e le sue integrazioni difettano ancora e irreversibilmente dei requisiti previsti dall'art. 22 del d. lgs. 152/06, che richiedono:

- “a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;*
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;*
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;*
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;*
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;*
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.*

4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente:

- a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;*
- b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;*
- c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.”*

Tali requisiti sono specificati meglio dall’allegato VII alla parte II del d.lgs. 152/06 come segue:

“1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) la descrizione dell’ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;*

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);

d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.

4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al

patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché all'interazione tra questi vari fattori.

5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

- a) alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;*
- b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse;*
- c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;*
- d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);*
- e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;*
- f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;*
- g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.*

La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.

9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

10. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello Studio di Impatto Ambientale.

12. Un sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5.”

Di recente ISPRA ha inoltre emanato le Linee Guida SNPA 28/2020 per fornire un ulteriore strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Le indicazioni delle predette Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere.

Del quadro normativo e prescrittivo di cui sopra il proponente però non ha tenuto affatto conto, per quanto già osservato e per quanto si illustrerà anche in queste osservazioni, sicchè si ritiene che al progetto debba essere opposto un diniego definitivo.

1. MOTIVAZIONE DEL PROGETTO E FABBISOGNO REGIONALE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA /FORSU. CARENTE QUADRO DI RIFERIMENTO.

Nello SIA presentato dal proponente veniva dichiarata quale motivazione alla base del progetto, un presunto deficit regionale di impianti in grado di trattare la parte della frazione organica definita umida dei rifiuti solidi urbani in seguito denominata FORSU.

Le osservazioni del Comitato trasmesse in data 20/11/2018 (prot. 153806/2018) evidenziavano alcuni errori riportati nello SIA riferiti ai dati sulla frazione organica/FORSU, indicando che contrariamente a quanto dichiarato dal proponente, sussisteva a livello di ambito Regionale per tale tipologia di rifiuti un ampio surplus impiantistico (nell'ordine del 45 %). Nelle integrazioni presentate a luglio 2020 dalla società Agrinatura, viene dichiarata la sussistenza di un presunto deficit, basandosi nelle valutazioni esclusivamente sui dati della sola FORSU e basandosi non più sull'ambito Regionale ma esclusivamente della Provincia di Brescia.

In particolare al punto **“2.1.2. osservazione n° 3 bacino d'utenza”** viene indicato che il progetto di Agrinatura relativo al trattamento della frazione organica (forsu e verde) è giustificato dalla crescente produzione di tale tipologia di rifiuti nella Provincia di Brescia e che **“.... Il bacino di utenza dell'impianto sarà costituito principalmente dalla città di Brescia e secondariamente da altre zone della Provincia di Brescia...”**.

A questo proposito si osserva che:

1. Nel secondo rapporto di monitoraggio del Programma regionale di gestione dei rifiuti biennio 2017-2018 della Regione Lombardia, viene evidenziato che la capacità impiantistica autorizzata della FORSU trattata negli impianti di digestione anaerobica dal 2010 al 2017 si è quasi quadruplicata passando da 264.400 t/a a 925.485 t/a, mentre pur essendo aumentata la capacità impiantistica, il trattamento della FORSU in impianti di compostaggio è diminuito del 14 % attestandosi a 209.595 t/a. A fronte di una capacità impiantistica di trattamento di FORSU complessiva di oltre 1.134.000 t/a sono state raccolte e trattate 737.644 t/a di FORSU di provenienza regionale; tale dato evidenzia l'ampia autosufficienza della Regione Lombardia al trattamento della FORSU.

All'interno del rapporto viene evidenziato il superamento dell'obiettivo target quantitativo al 2020 pari 60 kg/ab/anno, attestandosi attualmente a 73,5 kg/ab/a e l'adeguatezza della capacità regionale impiantistica per il trattamento della FORSU

prodotta all'interno del territorio. Si sottolinea che l'attuale potenzialità impiantistica è in grado di intercettare ampiamente gli obiettivi al rialzo da 73,5 kg/ab/a a 85 kg/ab/a che probabilmente verranno introdotti nel futuro aggiornamento del PRGR. Anche ipotizzando lo scenario teorico massimo di raccolta intercettabile, pari a 1.170.000 t/annue (117 kg/ab/a moltiplicato per il numero di abitanti lombardi), gli impianti esistenti sarebbero in grado di garantire il trattamento di tutta la FORSU prodotta in Regione Lombardia. Si rappresenta che gli obiettivi ambientali di PRGR denominati IT8 ed IT10 prevedono esclusivamente l'implementazione delle tecnologie finalizzate a potenziare gli impianti esistenti di trattamento della FORSU, mentre all'interno del PRGR non viene fatta menzione della necessità di ricorrere a nuovi impianti, in quanto la politica regionale contenuta nel PRGR risulta orientata a procedere ad un miglioramento dell'impiantistica regionale e questo per ovvie ragioni di natura ambientale e sanitaria. Qualsiasi impianto di trattamento rifiuti deve quindi uniformarsi a tale politica assunta sulla base di una specifica VAS (valutazione ambientale strategica), ed in tal senso anche la VIA (valutazione impatto ambientale) relativa ad impianti di trattamento rifiuti non può non tener conto degli orientamenti e prescrizioni contenuti nel PRGR quale strumento di programmazione in materia di rifiuti e relativa VAS.

2. Si ribadisce che la verifica e valutazione della capacità impiantistica deve essere condotta in ambito regionale come previsto all'interno dei documenti programmatori, l'artificiosa suddivisione per province finirebbe per incrementare ulteriormente la capacità impiantistica delle diverse tipologie di rifiuti con il conseguente maggior impatto ambientale sul territorio, senza una reale necessità ed interesse pubblico e senza la presenza di una disponibilità in termini di produzione di rifiuti. Comunque come peraltro già illustrato nelle precedenti osservazioni, la Provincia di Brescia conta su 10 impianti di trattamento rifiuti (tutti posti dai 10 ai 30 km da Leno) che trattano la frazione organica con una capacità ampiamente superiore ai rifiuti di provenienza provinciale e quindi qualora ve ne fosse realmente la necessità possono coerentemente con gli obiettivi di PRGR essere potenziati per la produzione della frazione FORSU; inoltre nelle Province confinanti di Bergamo e Mantova sussiste una elevata capacità autorizzata in grado di fronteggiare ampiamente il fabbisogno dell'area e quello Regionale.

3. Il proponente di fatto, non risponde al quesito posto dalla Provincia per quanto riguarda alla provenienza dei rifiuti che dovrebbero essere intercettati dall'impianto Agrinatura ne viene documentata e dimostrata la reale disponibilità e direi necessità ed interesse al conferimento di rifiuti da parte dei soggetti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del bacino d'utenza provinciale. Ma soprattutto quando viene dichiarato che il bacino di utenza sarà la città di Brescia e secondariamente altre zone della provincia di Brescia, si palesa un'ulteriore incongruenza che lascia a dir poco stupiti : La Città di Brescia ed altri 33 Comuni della Bassa Bresciana Centrale tra cui lo stesso Comune di Leno , conferiscono la loro FORSU in forza di convenzioni con i gestori dei servizi di raccolta urbana alla società Systema Ambiente (che gestisce l'impianto di compostaggio autorizzato al trattamento dei medesimi rifiuti (frazione organica verde e FORSU) ubicato nel Comune di Bagnolo Mella confinante con il Comune di Leno, in tal senso ci si chiede quale potrebbe essere da un punto di vista ambientale, (qualora il proponente avesse la reale disponibilità di farlo), il vantaggio di spostare il conferimento della FORSU da un impianto esistente ad un altro di nuova realizzazione posto a pochi km, che impatterebbe su un'area agricola "vergine" creando nel territorio commistione di destinazioni d'uso diverse, costituendo un nuovo episodio di frammentazione ed antropizzazione nei terreni agricoli destinati a colture di pregio DOP della Bassa Bresciana, non giustificato e giustificabile. L'identificazione da parte del proponente di un bacino di utenze che allo stato attuale non è disponibile, denota una reale difficoltà a giustificare la necessità del progetto.

In ogni caso manca totalmente la valutazione delle alternative per come richiesto dalla normativa di riferimento, quanto alla descrizione di cosa accadrebbe in caso di mancata attuazione del progetto (alternativa zero) e delle diverse scelte impiantistiche del settore.

4. Il proponente tiene a far presente una diminuzione dei conferimenti della FORSU a Bagnolo Mella ma non evidenzia il potenziamento autorizzato della capacità impiantistica da 37.400 t/annue a 50.000 t/annue che diventerà materialmente operativo nel 2020 (fonte Dichiarazione Ambientale 2018 EMAS della società Systema Ambiente), come non evidenzia – omissione gravissima - che a Bedizzole è in itinere **un altro progetto di VIA (VIA81-BS) antecedente a quello di Agrinatura, sempre riferito**

alla frazione organica (verde e FORSU) di potenzialità di 75.000 t/a, però collocato nell'ambito di un complesso IPPC già esistente (complessivamente la potenzialità dei due impianti è di 125.000 t/a superiore all'attuale produzione provinciale FORSU pari a 87.195 t/a) . Aspetti di cui si doveva tener conto nello SIA, come di evidenziare la capacità impiantistica di frazione organica (verde e FORSU) ed i reali flussi attuali della FORSU in Provincia di Brescia e nella Regione Lombardia. Si ritiene inoltre che la diminuzione della potenzialità trattabile nell'impianto di Bagnolo Mella, vada di pari passo con la competizione generata dal notevole incremento impiantistico avvenuto negli ultimi anni che ha generato un'oggettiva difficoltà al reperimento della FORSU sull'intero territorio regionale ed una conseguente non necessità ed inutilità di nuovi impianti nel bacino d'utenza Lombardo.

Parimenti non viene fatto cenno della sottoposizione a VIA disposta dall'Atto Dirigenziale n. 366/2019 - settore dell'ambiente e della protezione civile, quanto al concorrente **progetto di un impianto di gestione rifiuti per la produzione di biometano da fonti rinnovabili mediante l'upgrading del biogas derivante da digestione anaerobica della forsu, sempre previsto in Comune di Leno dalla Leno Biometano Societa' Agricola s.r.l. (VER 303-BS).**

Le motivazioni sopra richiamate rafforzano quanto già sostenuto dal Comitato nelle precedenti osservazioni allo SIA, e chiaramente dimostrano che le motivazioni alla base del progetto risultano prive di alcun pregio e ragionevolezza, prive di quella valutazione fondata sulla rappresentazione esaustiva e corretta del quadro di riferimento e delle alternative disponibili e basate su dati non corrispondenti alla reale situazione regionale e questo a nostro parere costituisce un vizio sostanziale alla procedura di VIA .

2. OMESSA CONSIDERAZIONE E DISAMINA DELLE ALTERNATIVE. CARENZE DEL SIA E INCONGRUENZE DEL PROGETTO.

Nelle integrazioni il proponente valuta esclusivamente le alternative localizzative, selezionate oltretutto in modo arbitrario e soggettivo, difformemente da quanto prevede la normativa in tema, che non consente certo di poter fondare la sostenibilità ambientale di un progetto sulla disponibilità o meno di un'area da parte del proponente, ma su

criteri oggettivi, come recitano le norme sopra richiamate, localizzativi a livello di bacino, progettuali, di processo, di sistema, compresa l'alternativa zero.

Al riguardo si rappresenta che risulta quindi fuorviante, e difforme dai criteri legali, il metodo adottato per selezionare ed escludere le 18 alternative proposte.

Mancano gli elementi necessari per garantire una lettura oggettiva della scelta effettuata, quali, la localizzazione con identificazione cartografica, analisi dei vincoli, degli elementi di pressione e vulnerabilità, e delle criticità di natura ambientale che hanno portato ad escluderle privilegiando il sito di Leno; leggendo la tabella la maggior parte dei siti sono stati ritenuti inadatti per questioni di viabilità, difficoltà alla trattativa con privati o curatori fallimentari, in alcuni casi per motivi attinenti a questioni generiche vincolistiche e non per questioni specificatamente ambientali.

Si rileva inoltre che nella valutazione delle alternative localizzative manchi l'analisi ed individuazione di soluzioni possibili riferite **all'adeguamento di insediamenti esistenti** (in corso, cfr. impianto di A2A negletto) che già trattano la frazione organica e/o la FORSU e questo coerentemente con gli obiettivi espressamente fissati dal PRGR della Regione Lombardia.

Richiamando quanto già esposto nelle precedenti osservazioni, si evidenziano gli elementi di incompatibilità ambientale resi evidenti dall'applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità ambientale pubblicati sul sito SILVIA della Regione Lombardia (riferiti alle risalenti linee guida nazionali VIA del 18/06/2001), ed in particolare:

- ✓ Inaccettabilità di impatti indebiti in caso di realizzazione di opere non necessarie;
- ✓ Inaccettabilità di impatti indebiti per incapacità del progetto di rispondere ai suoi obiettivi, trattandosi di tipologia di rifiuti trattati nel bacino (ampia presenza di impianti attivi con capacità superiore ai rifiuti prodotti);
- ✓ Inaccettabilità di impatti legati alla scelta di soluzioni progettuali non ottimali o sovradimensionate, nella fattispecie sussistono alternative più vantaggiose (utilizzo degli impianti esistenti con capacità ampiamente adeguata con miglioramento delle performance ambientali);
- ✓ Inaccettabilità di rischi di impatto ambientale legati ad opere connesse non ancora definite progettualmente che potranno comportare significativi effetti negativi

- (l'ulteriore incremento della potenzialità del bacino di utenza dei rifiuti a frazione organica, potrebbe portare ad una competizione al ribasso sui costi di smaltimento tra i diversi operatori ed a maggiori costi di trasporto dovendo reperire i rifiuti a distanze maggiori, con un potenziale peggioramento degli accorgimenti ambientali a tutela dell'impianto e la variazione dei rifiuti trattati per carenza nell'approvvigionamento della frazione organica, con altri maggiormente impattanti sul territorio e con successive maggiori problematiche presso le popolazioni limitrofe, derivanti ad esempio dallo spandimento in agricoltura di tali rifiuti, fatto peraltro già accaduto presso altri impianti posti nelle vicinanze.....);
- ✓ Mancato rispetto degli standard ambientali e/o superamento della ricettività ambientale del territorio interessato in presenza di limiti già superati relativi alla qualità dell'aria, delle acque, al rumore, agli odori viene ulteriormente incrementato il livello di criticità esistente.

Le vigenti e citate Linee Guida SNPA, più recenti, recitano ancor più chiaramente:

“Ciascuna delle ragionevoli alternative sviluppata all'interno degli areali, di cui al precedente § 3.1.3 [n.d.r. area vasta di bacino], deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell'intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, scarichi, rifiuti ed emissioni, sia in fase di cantiere sia di esercizio. Per ognuna di esse va individuata l'area di sito e l'area vasta, come definita al § 2 “Principi generali e definizioni”.

L'analisi deve comprendere anche l'Alternativa “0”, cioè la non realizzazione dell'intervento.

La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta.

Lo studio delle alternative progettuali deve essere tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici eventualmente già riconosciuti nell'area oggetto di studio nonché presunti dalla analisi dei trend climatici, con scenari almeno trentennali, considerando la data programmata di fine esercizio e/o dismissione dell'opera.

Nella scelta dell'alternativa ragionevole più sostenibile dal punto di vista ambientale, deve essere considerato quale criterio di premialità l'aspetto relativo

al risparmio di “consumo di suolo”, sia nella fase di realizzazione, sia nella fase di esercizio dell’opera, nell’ottica di limitare quanto più possibile il consumo di suolo libero (“greenfield”) a favore di aree già pavimentate/dotate di infrastrutture e servizi o di suolo già compromesso (“brownfield”), cercando di utilizzare aree dismesse, di degrado, interstiziali, di risulta.”

All’interno della documentazione dello SIA e delle successive integrazioni continua invece a mancare la valutazione dell’alternativa 0, delle alternative impiantistiche e dimensionali, mentre l’analisi delle alternative localizzative, come anticipato, risulta palesemente carente degli elementi minimi necessari per renderla credibile.

Si sottolinea che: nel testo unico parte prima art. 22 comma d e nell’ allegato VII comma 2 di cui al dlgs 152/2006 s.m.i. viene evidenziata la necessità di procedere a verificare l’aspetto prioritario delle alternative possibili, compresa l’alternativa zero. Tale aspetto nello SIA in oggetto per le motivazioni sopra esposte non è stato valutato, nè tantomeno è stata presa in considerazione la reale situazione regionale acclarata negli strumenti programmatori vigenti e nelle procedure in corso, oltre che gli ampliamenti di impianti già esistenti, o la localizzazione in aree dismesse, alternative al consumo di suolo agricolo vergine e irriguo; questa errata e pervicace tecnica redazionale dell’integrazione del SIA, finalizzata a cercare di evitare l’esito scontato di una comparazione fatta come si deve, costituisce motivo da solo per rigettare l’istanza. Ciò di cui viene fatta richiesta.

Utile richiamare sul punto la somiglianza del progetto a quello BIOVAL s.r.l. di Orzinuovi, VER 01-BS, respinto dalla provincia con decreto 2677/2013, in quanto, come il presente, caratterizzato da un **ingiustificato consumo di suolo agricolo vergine**, in assenza di ogni valutazione delle alternative e in **violazione del D.M. 10.9.2010** (Linee guida rinnovabili) che sul punto all’art. 16 chiede: “*c) il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile di territorio....d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield)*”. Nel caso della Bioval s.r.l. si discuteva di un impianto esteso su circa 40.000 mq di suolo verde, qui di 90.000, oltre il doppio.

L’argomento dell’ingiustificato consumo di suolo agricolo a base del diniego è stato peraltro validato dalla recente sentenza del TAR Brescia n. 380/2020, che al punto 3.4.3 della motivazione sottolinea la fondatezza della decisione negativa della Provincia, che si sollecita ad agire analogamente anche nel caso in oggetto.

Oltretutto i dati resi dal Rapporto Ispra 2020 relativi al consumo di suolo in provincia di Brescia sono allarmanti, con 183,9 ha (800 campi da calcio) annui, pari a un trend dello 0,39% su sola base annua che è il più alto di tutte le province lombarde e quindi richiede un freno deciso.

Inoltre **mancono anche le alternative squisitamente progettuali e impiantistiche, relative ai processi** prescelti.

Infatti non viene per nulla preso in considerazione, come alternativa, il c.d. **“compostaggio di comunità”** di cui all’art. 214 comma 7 bis del D. lgs. 152/06 e di cui all’art. 183, comma 1, lett. qq bis dello stesso d. lgs. 152/06, meglio dettagliato all’art. 180 comma 1-septies introdotto dalla L. 221/2015 (collegato ambientale).

Tale norma dispone che “al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto.... Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa”.

La pubblicazione del D.M. attuativo, 29.12.2016 n. 266, ha reso concreta e preferibile, specie in contesti dove già esistono grandi impianti centralizzati come nel bresciano, una gestione policentrica e di prossimità del rifiuto organico.

Questa modalità di compostaggio è uno strumento di gestione della FORSU a livello decentrato, sostenibile, caratterizzato da prossimità e da controllo del flusso dei rifiuti e capace di spingere verso politiche attive di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza. Il Compostaggio di comunità è anche suscettibile di localizzazioni sostenibili, su aree dismesse e/o produttive, e non vergini, agricole o verdi, proprio per la taglia ridotta dei relativi impianti.

Il Ministero dell’Ambiente con nota 4233 del 7 marzo 2019, peraltro, ha risposto a diversi quesiti sollevati da Regione Lombardia sulle modalità di applicazione di questo compostaggio, evidenziandone la possibilità di concreta e auspicata attuazione, e Regione Lombardia per conto suo già dalla D.G.R. 21 aprile 2017 n. X/6511 indica nelle modalità di compilazione dell’applicativo ORSO apposite indicazioni per il compostaggio di comunità (par. 2.8 e 3.2.1).

Manca dunque del tutto da parte del proponente la presa in considerazione di questa doverosa soluzione impiantistica, alternativa sostenibile e incentivata a livello legislativo.

Una panoramica europea delle migliori soluzioni, da prendere in considerazione, è offerta inoltre direttamente dalla Commissione dell’U.E. nel documento “Esempi di successo sul compostaggio e la raccolta differenziata”, https://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/compost_it.pdf.

Sul punto il SIA non risponde dunque ai requisiti legali.

Infine altra mancata considerazione di una doverosa alternativa è quella della **tipologia** del compost prodotto.

E’ inaccettabile, a fronte di un procedimento di VIA che dovrebbe chiudersi nel 2020, ma che deve ancora vedere proposta, istruita e trattata l’istanza di AIA, che il riferimento alla qualità del compost prodotto sia operata al D. lgs. 75/2010, che **dal punto di vista normativo è superato dal Regolamento dell’U.E. 2019/1009**, che è già entrato in vigore e di cui è certa l’applicazione tra meno di due anni.

L’orizzonte temporale di riferimento dell’attività, che non è certo limitato al biennio – ammesso e non concesso che in tale arco di tempo completi la valutazione ambientale, l’AIA e che venga realizzata - porta a evidenziare come la società dovesse dimostrare l’idoneità del processo produttivo a rispondere alla normativa già in vigore, di maggior rigore ambientale, e di sicura applicazione dal 2022.

Da ciò la gravissima aporia della progettazione e del SIA, anche quanto alla sua integrazione, posto che è **indimostrata la rispondenza del progetto a soddisfare, nella produzione che sicuramente sarà assoggettata al Regolamento europeo 2019/1009, le relative disposizioni vincolanti ed obbligatorie.**

Parimenti del tutto **assente la valutazione della possibilità di produrre solo compost di qualità**, con conseguente incompletezza del quadro delle alternative, che connota la prospettiva del proponente come ispirata al più basso livello tecnologico o di processo, e in ogni caso **censurabile la previsione di alimentare la produzione di biogas con “strutturante”, che viene identificato anche in “materia prima”**, per un quantitativo che raggiunge le 11.000 tonnellate all’anno.

Si tratta di soluzione per nulla ispirata al recupero di materia che deve precedere l’ipotesi di produzione di energia, e rispetto alla quale nessuna alternativa viene fornita dal proponente.

Da ultimo si censura **l’alimentazione della caldaia con gas di rete**, combustibile fossile, e non già con il biogas prodotto, come viene indicato nelle integrazioni della società, ciò che rende l’impianto in contrasto con le politiche europee e nazionali di promozione delle fonti di energia rinnovabili. Manca nell’integrazione del SIA al riguardo una valutazione delle alternative, come pure la messa a fuoco delle tecnologie disponibili per utilizzare il biogas prodotto.

Inoltre si ravvisa una contraddizione stridente tra l’assicurazione, resa sulla carta, che il biogas prodotto sarà di qualità tale da poter essere immesso direttamente in rete, e l’affermazione che invece **lo stesso non sarebbe suscettibile di utilizzo all’interno** dello stesso impianto.

L’aporia non è suscettibile di superamento, come la mancata prospettazione di alternative più sostenibili per l’ambiente, in una logica al continuo ribasso.

Sempre sotto il profilo emissivo, l’allegato tecnico chiede una inammissibile deroga per le emissioni di ammoniaca, pari a **“un limite emissivo di 18 mg/Nm³ in deroga al limite di 5 mg/Nm³ indicato dalla D.G.R. n. 7/12764, come usuale nel caso di impianti che fanghi/FO (frazione organica) con digestione anaerobica. Tale limite è in linea con le BAT (Best Available Techniques - Migliori Tecniche Disponibili) di settore indicate nel Capitolo 5.2 del documento “Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries”, predisposto dalla Commissione Europea nell’agosto 2006, che indicano tra le BAT per le emissioni da trattamenti biologici di rifiuti un intervallo di riferimento di 1-20 mg/Nm³ per le emissioni di NH₃. Inoltre si sottolinea come il limite proposto per l’NH₃ sia pienamente in linea anche con i più recenti orientamenti**

emersi in sede di ridefinizione e aggiornamento delle BAT: infatti il recentissimo documento “Draft Conclusions”, rilasciato nell’ambito del “Final Meeting of the Technical Working Group (TWG) for the review of the BAT reference document for Waste Treatment (WT BREF)” del marzo 2017, indica un intervallo di riferimento per le emissioni di NH₃ da 0,3 a 20 mg/Nm³”

Il tema non è trattato però per nulla nel SIA, ma incrociando i due documenti è possibile verificare come **manchi proprio l’esplorazione delle tecnologie idonee a ridurre l’impatto emissivo dell’impianto** segnatamente per le sostanze più nocive per l’ambiente e la salute.


3. ASPETTI IDROLOGICI E ECOLOGICI. ERRONEITA’ DEL QUADRO DI RIFERIMENTO. INCOMPLETEZZA DEL SIA.

Al proponente erano state richieste integrazioni del quadro relativo agli impatti sulle acque ed idrogeologico in genere, anche attraverso **“*misure dirette sito specifiche*” a cui il proponente non ha dato corso**, in quanto risulta essersi limitato a chiedere informazioni (pag. 2/24 delle integrazioni) a vari enti, ma non ha provveduto ad approfondire la conoscenza del quadro più fragile e sensibile del contesto, come impartito dalla Provincia: *“tali misure dovranno essere ripetute nel tempo con frequenza e durata sufficiente a definire le variazioni di quota piezometrica dovute a diversi fattori naturali e antropici quali ad esempio variazioni stagionali della piovosità della zona di alimentazione della falda, variazioni cicliche negli eventuali attingimenti per uso civile, industriale, irriguo, zootecnico o altro, singoli eventi di pioggia di particolare intensità e durata, singoli eventi di esondazione dei corsi d’acqua nella zona di alimentazione”*.


Non avendo il proponente in questa sede di risposta integrativa a ottemperare la richiesta, **ai sensi dell’art. 19 comma 6 del d. lgs. 152/06, la procedura dovrà essere archiviata**. Non è infatti pensabile che l’acquisizione del quadro conoscitivo per la valutazione dell’opera sia postposto alla valutazione stessa, o rimandato a monitoraggi successivi che hanno il diverso scopo normativo di consentire, nel tempo, l’analisi della rispondenza delle condizioni di esercizio dell’impianto alle prescrizioni impartite.

L’incompletezza e inattendibilità del quadro di riferimento viene qui nuovamente e con maggiori argomenti censurata.

- ✓ In primo luogo si evidenzia una grave inesattezza del SIA, dove nell'esame della verifica dei criteri localizzativi non annovera la presenza di criteri escludenti: l'area è infatti non solo tangente su tutto il lato Est alla Roggia Serioletta, ma è attraversato da un fontanile, perennemente alimentato, in ottimo stato di conservazione e ricco dal punto di vista ecosistemico, di cui si produce la posizione nella cartografia qui inclusa:



e di cui si forniscono le immagini aeree



Si includono anche le immagini (Fontanile 1, che attraversa il sito).



Ebbene, il fontanile costituisce **reticolo rispetto al quale si applica la fascia di rispetto ex art. 96 lett. f del R.D. 523/04 di dieci metri**, distanza legale stabilita anche dalla Corte di Cassazione, con riferimento ai fontanili, con sentenza 24239/2007, sez. III, dalla seguente massima: *“la qualificazione di tutte le acque come appartenenti al demanio pubblico, salvo limitatissime eccezioni, ribadita dall’art. 1 del DPR 238/99, è stata da ultimo confermata dall’art. 144 del d. lgs. 152/06. Ne consegue che anche alle aste dei fontanili resta ancora applicabile l’art. 96 del R.D. 523/04, non abrogato...e che comunque prevede il divieto di copertura di qualunque corso d’acqua che sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità”*.

Ora, nella compilazione della Tabella 2-2 verifica dei **Criteri localizzativi: Tutela delle risorse idriche**, Corsi d’acqua e canali, criterio escludente, la proponente riferisce: Assenti. (pag. 2/80 SIA R5.02 15-108 settembre 2017)

Invece il sito, per come definito dal perimetro anche nelle recenti integrazioni, è attraversato dal Fontanile (i), oltre a confinare con la Roggia Serioletta da cui il perimetro del sito non rispetta la fascia del 10 metri (ii), a nulla rilevando che la proponente affermi che nei 10 metri non verrà realizzato nulla.

E’ dunque un dato di fatto che **il sito, come perimetrato, insiste su un fontanile e dunque che esiste un criterio escludente.**

Parimenti **la perimetrazione del sito non rispetta la distanza di 10 metri dalla Roggia Serioletta**, con configurazione dunque di un secondo criterio escludente.

- ✓ La dotazione idrica importantissima dell'ambito irriguo è altresì testimoniata dalla presenza di numerosi pozzi zootecnici “nell'interno del sito”, come afferma il proponente sempre in calce alla tabella 2.2. sopra citata. Nessuna considerazione della soppressione ed alterazione di questa rete irrigua funzionale alla naturale ed attuale destinazione agricola delle aree viene operata nel SIA, che non esamina alcuno degli impatti generati dal progetto, nemmeno al fine di prendere in considerazione alternative plausibili e sostenibili.
- ✓ La storia delle acque irrigue del Comune di Leno è peraltro antichissima, in quanto risale al XV secolo, quando il Comune – titolare di usi civici – le acquista dall'Abbazia di Leno, e ne conferisce l'Amministrazione a un'Università che successivamente acquista le vesti di Consorzio (cfr. allegato). Ebbene, la proponente non ha colto l'esistenza, in capo al Consorzio dell'Università delle Acque di Leno, della titolarità delle acque e della loro gestione, che è correlata all'esistenza di concessioni di derivazione ad uso irriguo di particolare importanza, al punto che è stata di recente avviata in Regione Lombardia la procedura di valutazione di impatto ambientale dello sfruttamento delle risorse idriche della rete di fontanili della Bassa meridionale, sulla base di uno studio approfondito, che mira a valorizzare la funzione irrigua di questa risorsa idrica intatta e di qualità, VIA 1127-RL.

V.I.A. regionali - Scheda di Sintesi per informazioni al pubblico

Dati progetto

Codice: VIA1127-RL **Stato:** In Attivazione **Download:** [Report](#)

Progetto: DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE DA FONTANILI UBICATI NEL COMPRESORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO UNIVERSITÀ DELLE ACQUE DI LENO

Autorità competente: REGIONE LOMBARDIA - Unità Organizzativa VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Autorizzazioni attivate +

Proponenti del progetto +

Estensori dello studio +

Descrizione dell'intervento +

Enti territoriali VIA +

Quadro +

Funzionari istruttori +

[Torna su](#)

© Copyright Regione Lombardia - tutti i diritti riservati

Nessuna valutazione vi è peraltro stata da parte del proponente del progetto concorrente, e del gravissimo vulnus recato dall'impianto oggetto delle odierne osservazioni alla rete irrigua, allo stato di qualità delle acque e al rischio di contaminazione e sversamento che le attività, per stessa ammissione del proponente, possono generare (Progetto Definitivo, Relazione Tecnica, pagg. da 11-13 a 11-18) con conseguente compromissione della qualità delle acque irrigue destinate a colture per l'alimentazione.

Decisiva al riguardo è la normativa europea e nazionale, che prevede una gerarchia dell'uso delle acque per cui l'uso potabile e agricolo è anteposto all'uso produttivo.

Il PTUA vigente, inoltre, nella Relazione generale prevede (pag. 160) prescrizioni per **l'implementazione della tutela di queste risorse idriche**, attraverso misure anche finanziate dal PSR (scheda 12) e di rinaturazione con realizzazione di fasce tamponi ed ecosistemi (scheda 8) e non certo con la copertura.

- ✓ Altro profilo di grave **insufficienza riguarda la valutazione della componente ecologica e della biodiversità**, in violazione delle recenti linee guida regionali di cui alla Delibera Giunta regionale 12 settembre 2016 - n. X/5565, recante "Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale», forse frutto del mancato affidamento dell'elaborazione di questa componente del SIA a un esperto faunistica, difformemente da quanto prevede l'art. 22 del T.U.A.

Ebbene, lungi dall'essere banali, i fontanili sono *“piccoli ma preziosi lembi residuali che ospitano, in condizioni quasi sempre precarie, preziose emergenze floristiche e faunistiche”*, un unicum, come evidenziano i Quaderni Habitat n. 2 – **Risorgive e Fontanili. Acque sorgenti di pianura nell'Italia settentrionale, editi dal Ministro dell'Ambiente.** <https://www.minambiente.it/biblioteca/quaderni-habitat-n-2-risorgive-e-fontanili-acque-sorgenti-di-pianura-nellitalia>

Non solo, anche a livello regionale è stato pubblicato da Regione Lombardia, in collaborazione con l'Università degli studi di Milano e con URBIM

Lombardia un **volume** della serie Quaderni della ricerca dal titolo “Tutela e valorizzazione dei fontanili del territorio lombardo” che ne evidenzia **l’importanza ecologica, faunistica, climatica, agricola, ecosistemica, ittica, del tutto negletta dal SIA e dalla sua integrazione.**

https://www.cartografia.regione.lombardia.it/metadata/fontanili/QdR_n.144_FonTe.pdf

Da ciò altro motivo per l’espressione di una valutazione negativa del progetto, che cancella senza ragionevolezza e senza analisi dell’impatto questa preziosa risorsa ecosistemica.

Altri studi, ad esempio quello di Italferr e Cepav2 relativi all’alta velocità, avevano invece ben colto la valenza di questa rete appartenente all’enclave della fascia centrale dei fontanili di Calvesano-Ghedi-Leno, di grande importanza per attenuare la frammentazione della biodiversità già indotta dallo sbarramento dell’A21, della statale; frammentazione che l’incremento di traffico indotto dall’impianto in progetto e la cementificazione di oltre 90.000 mq aumenterebbe.

- ✓ **Manca nel SIA infine la valutazione adeguata dell’elevata vulnerabilità dell’acquifero**, che non solo scorre a meno di 1 mt dal livello del piano di campagna, ma che affiora in superficie attraverso i fontanili.

La valutazione della vulnerabilità della falda, condotta attraverso i recenti aggiornamenti del PTUA 2017, e soprattutto effettuata facendo applicazione delle Linee guida di ISPRA, che inspiegabilmente non sono state prese in considerazione, evidenziano una situazione di **estrema od elevata vulnerabilità della falda**, con conseguente presenza di un criterio particolarmente penalizzante che non è stato adeguatamente preso in considerazione.

<https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003500/3532-manuali-2001-04.pdf/>

Sul punto la soluzione offerta dalle integrazioni progettuali è da respingere con fermezza, e viene contestata, in quanto da un lato **si propone una vasca pensile per il bacino di laminazione per rispettare il franco minimo dalla falda** – che, si ribadisce, non è stata accertata mediante rilievi puntuali in loco

e che invece è dimostrato affiorare ed essere presente a quota di piano di campagna nei fontanili – dall'altro però **si continua a prevedere una vasca di ricezione rifiuti a -3,60 mt che continua a non rispettare il franco previsto dalla falda**, a prescindere dai materiali costruttivi, con conseguente inammissibilità del progetto per violazione dei criteri tecnici applicabili al settore.

- ✓ Viene inoltre previsto, sia pure a valle di un impianto Imhoff, **uno scarico di acque in corpo idrico superficiale asciutto per 180 giorni l'anno** (cfr. attestazione Consorzio di irrigazione dell'Università delle Acque di Leno 8.5.2020), e pertanto assimilabile a un recapito sul suolo: se ne contesta l'impatto inammissibile, da cui si evince ancora una volta **l'irragionevolezza della scelta di localizzare l'impianto su un'area agricola, priva di urbanizzazioni e di sistema fognario**, senza che siano minimamente state analizzate idonee alternative. L'immagine a pag. 2-31 delle integrazioni è decettiva, mostra un alveo con presenza di acqua quando invece l'alveo è in secca per oltre 180 giorni, e da ciò l'esigenza di imporre limiti per lo scarico pari a quelli per lo scarico sul suolo (tabella 4, all. V) o interpolati ma più restrittivi di quelli per lo scarico in acque superficiali.
- ✓ Parimenti **tutte le acque di dilavamento dei piazzali, meteoriche, di prima e seconda pioggia, cariche degli inquinanti relativi ai cumuli di rifiuti stoccati all'aperto, specie quelli non conformi, si prevede che recapitino negli strati del sottosuolo** (ciò emerge dall'allegato tecnico aggiornato, a pag. 32) pure in presenza di quella falda così alta e di un acquifero ad elevata vulnerabilità, quando sarebbe necessario un trattamento appropriato e il recapito in apposite reti bianche, non nel terreno agricolo irriguo. Manca anche in questo caso ogni alternativa.

4. SICUREZZA E RISCHI. EVENTI AVVERSI CALAMITOSI E EMERGENZIALI. MANCATA PREVISIONE. INSUFFICIENZA DEL SIA.

Dall'allegato tecnico rivisitato emerge come **molte delle BAT vengono definite non applicabili non già per ragioni oggettive, ma proprio per l'inidoneità della**

localizzazione: non è possibile confinare reflui inquinanti che dovessero fuoriuscire, perché manca una fognatura o un sistema di depurazione, e le sostanze e rifiuti sono all'aperto, sia pure su platee impermeabilizzate, ma in zona con falda ad elevata vulnerabilità.

E ancora, non si prevede il monitoraggio in continuo di alcune componenti emissive perché si assicura che verranno controllate in altro modo, che non è noto né possibile comprendere.

I rischi industriali che delinea la relazione tecnica del progetto definitivo (pagg. da 11-13 a 11-18) evidenziano la possibilità di emergenze quali “**allagamento per tracimazione fossati**”, “**dispersione nel sottosuolo di acque non a norma**”, “**fuoriuscita di solidi**”, “**possibile spandimento sul suolo di rifiuti liquidi o solidi**”, “**rischio di incendio**”: ebbene, si tratta di situazioni di altissimo rischio ambientale che però vengono elencate giusto per individuare le azioni del personale, perché – come dice l'allegato tecnico – **non sono previste né sono possibili azioni che evitino tali danni ambientali**, che inevitabilmente vanno a ledere la falda, in un'area dall'acquifero ad elevata vulnerabilità.

Né tali analisi sono condotte, al fine della valutazione dell'impatto ambientale, nel SIA, in violazione dei disposti normativi che governano la VIA.

Si giunge persino al paradosso per cui, nella verifica della sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento si afferma tranquillamente che non vi è alcun **rischio di contaminazione** circostante, giungendo ad escludere tale obbligo che invece, se letta tutta la documentazione nella sua interezza, compresi i documenti ora citati, deve venire invece imposta; e ciò attesa la carica putrescibile, tossica ed altamente inquinante, per il tenore di ammoniaca e altri agente patogeni, nella FORSU in fase di trattamento.

Parimenti il **rischio di esplosione del biogas** non viene per nulla considerato, affrontato, fatto oggetto di proposte di valutazione preventive e precauzionali nel SIA.

Ciò sconcerta alquanto, perché la letteratura ufficiale (INAIL, Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile, 2014) evidenzia invece il gravissimo rischio per ambiente e salute, ma anche per la sicurezza, degli impianti di biogas, con un crescente numero di incidenti registrati in queste strutture, a causa (pag. 38) di “*fessurazioni e perdite dalla copertura, strutture sottodimensionate, tracimazione dei liquami, uso di attrezzature elettriche senza protezioni dal rischio di formazione di atmosfere esplosive (ATEX), blocco della torcia, **con possibile e frequente***”

formazione di ignizione della nube di gas e combustione rapida della maggior parte del prodotto (flash fire)”: i numeri degli incidenti, reperibili sulla banca dati ARIA, mostrano anche casi vicini, come quello dell’impianto di Casalpoglio (Mn).

Lo studio INAIL raccomanda di analizzare la possibilità di classificare tali impianti, secondo la nuova normativa Seveso III in tema di rischio di incidente rilevante di cui al D. lgs. 105/2015, come R.I.R, appunto in funzione del biogas grezzo prodotto, nella soglia ex art. 6 o ex art. 8 (rispettivamente 10 tonnellate o 23.251 mc, o 50 tonnellate e 116.257 mc).

Nessuno di tali rischi industriali tipici viene però analizzato dal SIA, in violazione della normativa vigente, che a far data dalla direttiva 2014/52/UE trasposta con il d. lgs. 104/2017 impone di inserire nel SIA lo **studio degli impatti derivanti da eventi eccezionali e catastrofici, meteorologici o antropici, di cui non v’è traccia.**

Il SIA è dunque inadeguato e carente, e ciò stupisce considerata la classe sismica del territorio, come pure la frequenza sempre più elevata di tornado e trombe d’aria che nel bresciano hanno di recente scopercchiato e divelto le coperture di molti edifici pubblici, forti anche degli spazi aperti dove il vento rafforza la propria violenza. Solo 2 anni fa una tromba d’area ha danneggiato gravemente la chiesa di Castelletto di Leno (ha scardinato la bussola di ingresso e danneggiato il campanile) oltre al danneggiamento (es. coperchiato tetti e divelto pareti) di aziende agricole e abitazioni vicine.

<https://www.giornaledibrescia.it/bassa/tromba-d-aria-tra-leno-e-pavone-mella-1.3179503> e <https://www.bresciatoday.it/cronaca/tromba-aria-leno.html>

Anche il **quadro emissivo odorigeno** risente di queste aporie nell’analisi degli impatti: viene infatti in primis costruito a partire non già da rilievi locali, ma dalla valutazione dei dati del Comune lodigiano di Bertonico, che nulla ha a che vedere con il contesto di Leno, caratterizzato da allevamenti e attività agricole e zootecniche, oltre che da lavorazioni industriali.

Inoltre la presenza di cumuli all’aperto, unitamente alle alte temperature dei luoghi, non è stata presa in seria considerazione, come pure non è stato analizzato il contributo derivante anche dall’ipotesi di bruciare in torcia una componente non nota del gas.

Nel monitoraggio proposto, inoltre, non viene previsto lo strumento recente del Molf, che prevede una partecipazione locale più significativa delle modellistiche astratte proposte.

Dunque sia l'analisi previsionale, che le soluzioni previste per la mitigazione delle emissioni, che i monitoraggi sono insufficienti e non dettagliati o pertinenti all'area di esame.

5. PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI. ASSENZA E INADEGUATEZZA.

Il proponente presenta una proposta di mitigazione basata sulla realizzazione di barriere a verde con essenze autoctone a rapido accrescimento disposte su più file.

Il progetto di mitigazione non tiene conto che l'effetto di mascheramento, trattandosi di piante a foglie caduche, risulta essere efficace esclusivamente con le piante in vegetazione. Nessun intervento adeguato è stato considerato per l'inserimento ambientale e paesaggistico delle strutture dell'impianto, quali la previsione di fabbricati con geometrie e finiture simili a quelli dei fabbricati tipici del paesaggio agricolo tradizionale (cascinali agricoli della Bassa), specie con riferimento alle vasche fuori terra di nuova prospettazione o per i silos di altezza prossima ai venti metri. In tal senso la proposta di mitigazione risulta inadeguata.

Mancano inoltre gli interventi di compensazione che devono essere individuati, prezzati e poi realizzati per minimizzare gli impatti ambientali residui.

Il progetto non rispetta le linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione di cui all'art. 14.7 della norma tecnica di attuazione del PRGR della Regione Lombardia vigente, in particolare modo per quanto concerne gli interventi di compensazione. L'intervento e la documentazione anche integrativa non contemplano né il previsto studio degli interventi di compensazione, né l'individuazione di aree adeguate di compensazione, **da quantificarsi in misura superiore al valore biologico delle aree destinate all'impianto, sia nel periodo di esercizio che dopo la dismissione, il tutto coerentemente all'art. 14.7.2, 14.7.3, 14.7.4 del PRGR vigente.**

Si segnala sul punto anche che il mancato approfondimento delle emergenze faunistiche locali, di cui si è data una descrizione libresco senza alcun studio di dettaglio, ha

comportato la sottovalutazione degli impatti causati dall'incremento del traffico stradale, di ingente volume, che si accompagnerebbe alla realizzazione dell'impianto. Gli attraversamenti della sede stradale indotti sia dalla frammentazione degli habitat, sia paradossalmente da quella fascia di mitigazione proposta, portano ad **un aumento del rischio da collisione per la fauna che deve essere fronteggiato con la realizzazione, quanto meno, di appositi ecodotti, o sottopassi faunistici**, lungo tutta la viabilità locale interessata dal nuovo transito veicolare pesante.

L'assenza di ogni analisi al riguardo rende il progetto tuttora carente.

6. PAESAGGIO E COMPARTO AGRICOLO LOCALE. INSOSTENIBILITA' DEGLI IMPATTI.

Il Programma Regionale Gestione Rifiuti approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 1990/2014 s.m.i. vigente al punto 14.7.4 "Rapporto con aree agricole" prevede specifiche tutele per il sistema rurale, *".....di norma le trasformazioni oltre alla sottrazione di suolo interferiscono con il cosiddetto sistema rurale, spesso compromettendo in modo significativo le attività, con grave nocimento per le aziende dei settori agricolo e forestale. Conseguentemente appare fondamentale che vengano attentamente valutati e quantificati gli impatti sul sistema rurale e sulle aziende del comparto, al fine di definire soluzioni condivise per la loro compensazione e mitigazione. In tal senso la localizzazione di nuovi impianti è necessario che avvenga a valle di preliminari valutazioni tra "reali" alternative dimostrando di minimizzare le trasformazioni (impermeabilizzazione) di suolo agricolo/libero. Attenzione dovrà essere rivolta anche alla valutazione delle trasformazioni indotte direttamente e/o indirettamente, dalla realizzazione dei nuovi impianti..."*

L'autorità competente aveva posto un chiaro riferimento alla DGR 3838/2006, di cui non si ritrova alcuna menzione o considerazione nello studio integrativo della proponente, caratterizzato del resto, come nelle fasi antecedenti, da cartografie a vista aerea, e non già da rendering a sezione verticale, in grado di mostrare l'impatto delle torri di quasi 20 metri di cui si propone la realizzazione, in un contesto agricolo privo di tali elementi perturbatori del paesaggio agrario.

Solo la tavola All. 7 rende manifesto, e per nulla mitigato, l'impatto dell'impianto in tutta la sua intrusività, rendendo prive di coerenza con tali dimensioni e materiali le affermazioni di mero principio che *"la realizzazione dell'impianto non determina contrasti*

significativi tra gli edifici previsti in termini di stile, materiale e colori, con gli edifici prevalenti nel contesto circostante”.

E' vero invece il contrario, in quanto la vasca fuori terra di recente prospettazione, unitamente all'elevazione sullo skyline di torri e silos del tutto avulsi dal contesto agrario e dal paesaggio lineare agrario dimostrano la violazione dei criteri paesaggistici regionali e l'impatto paesistico inaccettabile dell'opera, che si aggiunge al consumo di suolo di ben 90.000 mq.

Tenuto conto anche del potenziale danno economico alle numerose aziende agricole ed allevamenti posti nelle vicinanze e dell'aspetto penalizzante non evidenziato nello SIA, riferito all'inserimento dei terreni agricoli nelle aree e filiera di pregio agricolo DOP (filiera grana padano, Provolone, prosciutti di Parma), si ritiene che non sia stato ottemperato in sede di stesura dello SIA a quanto previsto dal punto 14.7.4 del PRGR, questo in particolare tenuto conto della inutilità dell'impianto e della sussistenza di alternative localizzative/progettuali a minor impatto ambientale consistenti nell'attuazione degli obiettivi di PRGR denominati IT8 ed IT10 che prevedono esclusivamente l'implementazione delle tecnologie finalizzate a potenziare gli impianti esistenti di trattamento della FORSU, o procedendo ad un miglioramento dell'impiantistica regionale con la riconversione di alcuni impianti di compostaggio al fine del conferimento della FORSU.

Si evidenzia inoltre che a Castelletto di Leno si trova la Solat, Società Agricola Cooperativa, storico **produttore di grana DOP**, che ha di recente rappresentato il grave vulnus arrecato, anche in termini di rischi da contaminazioni, alla produzione protetta dal progetto dell'impianto, il cui SIA ha taciuto anche la rappresentazione di tale ulteriore elemento ostativo.

7. IMPATTI CUMULATIVI, PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO.

Il proponente, nonostante le richieste dell'Autorità Competente, non ha provveduto ad effettuare i monitoraggi ambientali finalizzati a definire la qualità delle matrici ambientali a livello locale. Le valutazioni sono basate su stime prevedendo per talune matrici una

campagna di misura della situazione esistente successiva al rilascio del decreto di compatibilità ambientale.

Nello SIA le valutazioni non tengono quindi conto degli impatti cumulativi coerentemente all'allegato VII di cui al d.lgs 152/2006 s.m.i., anche in considerazione dei numerosi elementi antropici (allevamenti zootecnici, impianti trattamento rifiuti) segnalati dal proponente. Tale impostazione non consente di comprendere la reale situazione ambientale attuale presente nell'area, di valutare gli impatti cumulativi, né di definire l'attuale ricettività del sito a ricevere l'impatto aggiuntivo dell'opera proposta e la conseguente sostenibilità ambientale del progetto.

Il protocollo di monitoraggio presentato, oltre non essere stato proposto per le diverse matrici ambientali, manca:

- ✓ della definizione dell'attuale stato della qualità ambientale da cui partire a misurare gli effetti del progetto;
- ✓ degli obiettivi ambientali "reali e misurabili" del progetto riferiti alle diverse matrici ambientali;
- ✓ degli indicatori necessari per misurare gli effetti del progetto a posteriori e garantire la possibilità in caso di discostamento rispetto a quanto stimato di procedere a correzioni e modifiche finalizzate al rientro negli obiettivi prefissati;
- ✓ la definizione di campagne di rilievo periodiche rappresentative finalizzate a garantire l'attuazione del monitoraggio.

8. DESTINO FINALE DEL COMPOST/AMMENDANTE

Si sottolinea che nello SIA non è stato fatto alcun approfondimento in merito alla destinazione finale dell'ammendante. In tal senso in un contesto ad alta concentrazione zootecnica ed elevato carico di azoto zootecnico in agricoltura, non si comprende quale potrà risultare il destino finale ed il relativo impatto, e ciò soprattutto in considerazione della scarsa qualità del prodotto, atteso che la proponente non ha sviluppato le debite

alternative sulla qualità e caratteristiche del compost/fertilizzante, nonostante l'entrata in vigore del Regolamento 2019/1009 che conforma a brevissimo i requisiti del prodotto. Ciò appare grave perché prospetta la realizzazione di un impianto privo della capacità e del dovere di produrre conformemente agli standard vigenti alla data della presumibile (ma non voluta) realizzazione del progetto.

Per gli altri aspetti riferiti ai contenuti dello SIA si rimanda ai contenuti delle precedenti osservazioni.

Seguono gli allegati menzionati e la c.i. del Presidente che, sottoscrivendo, delega altresì il legale all'invio delle osservazioni.

Distinti saluti

Avv. Paola Brambilla



**Comitato per la Salvaguardia
Del Territorio di Castelletto di Leno**
Il Presidente
Piovani dott. Marino

